

la stessa partita dissequestrata sulla base di certificazioni addomesticate grazie all'accondiscendenza, del resto già confessata, dai titolari di laboratori privati, e nonostante la raccomandazione della Procura di Trani di monitorarne la movimentazione, è finita nella catena alimentare di farina, semola eccetera;

il verdetto delle analisi commissionate dalla magistratura ai laboratori dell'Ispettorato centrale frodi solo nel mese di dicembre certifica che il grano, intaccato dall'ocratossina è tossico;

ancora una volta la sicurezza alimentare dei consumatori non è garantita;

come per altre filiere (olio, pomodori eccetera) il Ministero autorizza importazioni di derrate alimentari extracomunitarie a prezzi stracciati che a ridosso dalla raccolta compromettono il corretto regime dei prezzi a discapito delle produzioni nazionali e comunitarie;

l'immagine della qualità dei prodotti made in Italy e nella fattispecie del grano duro pugliese è ancora una volta compromessa —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro interpellato a seguito del continuo ripetersi di eventi di tal genere, sul piano dell'intensificazione dei controlli diretti ad evitare smagliature così vistose e su quello dell'autorizzazione all'importazione di alimenti di dubbia origine.

(2-01789) « Rossiello, Piglionica, Rotundo, Nicola Rossi, Capitelli, Bandoli, Pisa, Sabattini, Raffaldini, Cazzaro, Olivieri, Zunino, Lolli, Marone, Ruggia, Panattoni, Grignaffini, Rainisio, Pinotti, Sandri, Petrella, Stramaccioni, Preda, Gambini, Gasperoni, Kessler, Sedioli, Giacco, Soda, Siniscalchi, Cennamo, Nannicini, Labate, Nieddu, Motta, Mazza-rella, Innocenti, Ruzzante ».

* * *

POLITICHE COMUNITARIE

Interrogazione a risposta scritta:

ZANELLA. — *Al Ministro per le politiche comunitarie, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 20 dicembre 2005 la Commissione Europea ha comunicato l'avvio di un nuovo procedimento d'infrazione (n. 2003/2087) « relativo all'utilizzo di metodi di pesca i quali sono ritenuti determinare quantità inaccettabili di catture accidentali di piccoli cetacei », contro otto Stati membri dell'Unione, tra cui anche l'Italia, per non aver quindi garantito tutela e protezione alle popolazioni di cetacei nelle acque territoriali protetti dalla direttiva Habitat, per l'uso illegale di reti pelagiche derivanti e per non aver predisposto sistemi di sorveglianza sufficientemente efficaci per la protezione delle popolazioni di cetacei;

tutte le specie di cetacei figurano nell'allegato IV della direttiva « Habitat » (92/43/CEE) e sono per questo considerate specie di interesse comunitario (ossia in pericolo, vulnerabili, rare o che richiedono particolare attenzione) cui deve essere garantita una rigorosa tutela, in particolare per le specie di *Phocoena phocoena* e di *Tursiops truncatus*;

con lettera del 12 dicembre 2003 (ENV (2003) D/522521) la Commissione ha richiesto alle autorità italiane informazioni sui metodi di pesca utilizzati e le misure adottate al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalle summenzionate disposizioni;

poiché le Autorità italiane non hanno risposto nei termini indicati nella lettera (due mesi), la Commissione il 5 agosto 2004 ha dovuto sollecitare nuovamente una risposta e le informazioni successivamente pervenute, a seguito di un attento esame, hanno messo in evidenza che « le autorità italiane non hanno preso tutte le misure necessarie per ottemperare all'ob-

bligo di istituire un sistema di sorveglianza dello stato di conservazione dei cetacei »;

in particolare Bruxelles sollecita la necessità di adottare provvedimenti correttivi per garantire la totale protezione dei cetacei e, nei confronti di Italia e Grecia in particolare, sottolinea l'urgenza di definire una strategia nazionale in materia che comprenda il controllo sulle attività di pesca e campagne di sorveglianza, e ribadisce l'importanza di effettuare controlli non sporadici, episodici e localizzati poiché per essere efficace, la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie deve essere regolare, riguardare tutte le specie di cetacei e tutte le zone in cui essi sono presenti;

la Corte di Giustizia con sentenza del 20 ottobre 2005 ha stabilito che vi sia l'obbligo di sorveglianza affinché la direttiva habitat produca i propri effetti;

si tratta dell'ennesima procedura d'infrazione contro l'Italia in questo settore che è stata possibile grazie alle campagne internazionali di associazioni ambientaliste e animaliste e anche grazie alla presentazione, su iniziativa dell'interrogante, al Commissario europeo per la pesca del *dossier*, elaborato dall'Associazione animalisti italiani, riguardante il costante uso nel nostro Paese di reti bandite dal 2002 e sul danno che esse causano sulla popolazione dei cetacei. La procedura è stata quindi possibile anche grazie alle ripetute richieste d'intervento dell'interrogante sia al Commissario per la pesca Fischler che successivamente a Borg con l'invio di Osservatori dell'Ue;

nel dicembre 1991 l'ONU approvava la Risoluzione n. 46/215 che prevedeva la moratoria sull'uso delle reti pelagiche derivanti in tutto il mondo, che entro il 1992, sarebbero dovute essere eliminate;

nel 1993 il dottor Ambrosio, Direttore generale della direzione generale della pesca, comunicava alle Associazioni animaliste e ambientaliste, costitutesi in un gruppo di azione contro le spadare, che le barche italiane, con licenza per le reti pelagiche derivanti, erano 720;

un rapporto della Commissione europea del 1993 riportava l'informazione che la maggioranza delle imbarcazioni italiane usava reti più lunghe di 2,5 km, segnalando anche le zone in cui principalmente si svolgeva questo tipo di pesca;

nel maggio 1994, l'allora Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali dichiarò di voler prorogare il bando definitivo delle spadare al 2004 e nel frattempo, secondo l'interrogante, contravvenendo alle indicazioni della normativa europea, sollecitò le Capitanerie di porto a non denunciare l'uso di reti lunghe oltre 2,5 km. Il Governo italiano, in questa circostanza, non solo non favorì la graduale eliminazione delle spadare, ma ripristinò la possibilità di uso di reti fino a 8 km di lunghezza;

il 28 marzo 1995 l'ONU iscriveva l'Italia tra i Paesi colpevoli d'aver disatteso la risoluzione del 1991 (46/215) che prevedeva la moratoria sull'uso delle reti pelagiche derivanti in tutto il mondo;

nel 1996 la Corte di commercio internazionale degli Stati Uniti individuava l'Italia come Paese che violava la moratoria delle Nazioni Unite ed in seguito alle pressioni economiche da parte del Governo americano e di Associazioni animaliste e ambientaliste internazionali, il nostro Paese fu costretto ad accettare un accordo che avrebbe dovuto sancire la fine dell'uso delle micidiali reti;

il piano prevedeva, per coloro che accettavano volontariamente di consegnare l'eccedenza dei 2,5 Km. di reti consentiti per legge, un sussidio da parte dello Stato italiano e dell'Unione europea, che costò 440 miliardi di lire;

l'applicazione del piano di dismissione fu privo dei necessari controlli e quindi di fatto inefficace per la definitiva eliminazione delle reti pelagiche derivanti e per la tutela dei cetacei, e soprattutto innescò una serie di conseguenze come l'incasso delle sovvenzioni anche da parte di chi ha continuato a praticare una pesca illegale e la vendita delle spadare ad altri

Stati del bacino del Mediterraneo che sono stati così incentivati all'uso di questo tipo di rete;

con il Regolamento n. 345 del 1992 del 29 ottobre 1991, l'Unione europea ha stabilito che la lunghezza massima di una rete pelagica derivante non deve superare i 2,5 km e che il pannello deve misurare al massimo 20 metri e la maglia 40 centimetri;

questo tipo di pesca ha causato danni non soltanto a cetacei, tartarughe, squali, pesci luna, mante e uccelli marini eccetera che rimangono intrappolati nelle reti, ma anche alle diverse specie ittiche facenti parte di quel 80 per cento di specie accessorie catturate, creando così anche una seria perdita economica a quella parte di pescatori che non utilizza le reti pelagiche derivanti;

per questo l'Unione europea con l'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 894/97 (ex articolo 9-bis del regolamento CEE n. 3094/86), modificato dal Regolamento Comunitario 1239/98 ha stabilito il divieto, a partire dal 1° gennaio 2002, per qualunque imbarcazione addirittura di tenere a bordo una o più reti da posta derivanti, oltre ovviamente di effettuare attività di pesca con tali tipi di rete destinate a catturare le specie elencate nell'allegato VIII dello stesso regolamento tra cui figurano il pesce spada, tonno rosso, tonno obeso, tonnetto striato, palamita, tonno pinna gialla, tonno pinna nera, connetti, tonno del sud, tombarelli, pesce castagna, aguglie imperiali, pesci vela, costaredelle, corifée e squali (*Hexanchus griseus*, *Cetorhinus maximus*, *Alopiidae*, *Carcharhinidae*, *Sphymidae*, *Isuridae*, *Lamnidae*);

con il decreto del 27 marzo 2003 del Ministero italiano delle politiche agricole e forestali, « Modalità per l'aggiunta degli attrezzi da posta alle unità già autorizzate alla ferrettara » (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 15 aprile 2003) e una successiva Circolare del Direttore generale Tripodi (del 10 aprile 2003), si autorizzavano tutte le imbarcazioni che, successivamente al bando europeo per l'uso delle spadare si sono ricon-

vertite con il sistema delle ferrettare a poter avere a bordo e utilizzare anche il sistema di attrezzi da posta;

tale circolare del direttore generale indica il permesso di catturare con le reti da posta le specie vietate nel già citato allegato VIII del Regolamento Europeo n. 1239/98;

il Ministero italiano delle politiche agricole e forestali ha emanato, in data 19 aprile 2005, in coincidenza con l'inizio della stagione di pesca, un nuovo decreto che permette l'utilizzo di reti lunghe sino a 5 Km ed alte 20 metri purché ancorate (considerate in questo modo reti da posta fissa);

la ferrettara è già una rete da posta di maglia non superiore a 100 mm di apertura, ma non dovrebbe superare i 2 Km di lunghezza e non potrebbe essere usata oltre le tre miglia dalla costa, per catturare quindi solo specie come le ricciole, gli sgombri, le sardine o le acciughe. La mancanza di controlli, e soprattutto i permessi concessi dal decreto e dalla circolare hanno reso possibile la riutilizzo delle spadare la cui lunghezza è ben superiore ai 5 Km, e hanno quindi reso inapplicabile il regolamento comunitario;

il 21 giugno 2005 il Tar del Lazio, in seguito ad un ricorso presentato da Lav, Lac, Legambiente e WWF, ha confermato definitivamente il provvedimento di sospensione dell'efficacia del decreto del Ministero delle politiche agricole del 19 aprile 2005;

in data 1° luglio 2005 il decreto del 19 aprile 2005, concernente l'uso delle reti da posta nelle isole minori pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2005, viene ritirato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

la regione Sicilia con un decreto dell'assessorato regionale alla pesca (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nel giugno 2005), ha consentito l'uso di ferrettare (circa 430 licenze per l'utilizzazione delle ferrettare, con un impegno di circa due-mila pescatori) con caratteristiche, se-

condo l'interrogante, fuori legge in base alle normative europee e per lo stesso motivo dal Tar Lazio, sospendendo il facsimile decreto del 19 aprile 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali;

i regolamenti comunitari, ai sensi dell'articolo 249 del Trattato, non solo hanno efficacia vincolante, al pari delle direttive e delle decisioni, ma sono altresì dotati di portata generale e carattere obbligatorio in tutti i loro elementi, comportandone la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro. Tutti i regolamenti, infatti, spiegano i loro effetti negli Stati membri al pari delle leggi nazionali e sono pertanto idonei a conferire diritti e a imporre obblighi agli Stati membri;

in Italia, sussiste ancora la pratica nell'uso delle reti pelagiche derivanti o spadare, come confermano i dati resi noti dal Comando generale delle Capitanerie di porto che solo nella stagione di Pesca 2004 ha effettuato 190 controlli sequestrando 267.700 metri di rete spadara;

il nostro Governo, secondo l'interrogante, in spregio di ogni divieto europeo ha permesso la cattura di specie come il pesc spada ed il tonno che in nessun modo possono essere cacciati con le reti, legalizzando numerose pratiche non consentite attraverso l'emanazione di decreti e circolari che hanno introdotto vari *escamotage*, contravvenendo quindi a regolamenti, che prevalgono su una norma contrastante di diritto interno (persino nel caso in cui questa sia stata posteriormente adottata) che è suscettiva di immediata disapplicazione da parte del giudice interno, senza che si renda necessario attenderne la dichiarazione di incostituzionalità, per contrasto con l'articolo 11 della Costituzione, che offre « copertura costituzionale » alla legge di ratifica dei Trattati e alle limitazioni di sovranità da questi imposte;

quello che appare all'interrogante un autentico scandalo, tutto tipicamente italiano, non è dovuto alla mancanza di controlli sull'uso di reti illegali da parte

degli organi competenti, poiché le Capitanerie di porto e la Finanza sono sempre presenti ed agiscono efficacemente, come nell'ultima stagione di pesca durante la quale, grazie al loro operato, sono state denunciate numerose infrazioni ed effettuati ancora numerosi sequestri. La responsabilità di simili azioni è tutta del nostro Governo che continua a favorire un settore ristretto di operatori della pesca, soprattutto delle Isole Eolie e della Calabria;

nell'ultimo Consiglio dei Ministri agricoltura e pesca europei, tenutosi a Bruxelles dal 22 al 24 novembre 2005, è stato raggiunto all'unanimità un accordo politico in merito alla questione delle reti derivanti nel Mar Baltico, accogliendo la richiesta avanzata dalla delegazione polacca sulla questione delle reti derivanti che introduce modifiche rispetto al progetto iniziale di regolamento;

L'Italia ha dato il suo appoggio alle richieste avanzate dalla Polonia motivandolo come riconoscimento ai Paesi membri entrati a far parte dell'Unione europea nel 2004 per i quali debbono essere riconosciuti appositi interventi in materia ed eventuali revisioni sulle norme riguardanti gli obblighi di riduzione previsti per il 2006 e il 2007 e decisi precedentemente alla loro entrata nella UE;

L'Italia si è detta invece contraria ad una revisione *erga omnes* della normativa vigente, che sarebbe immotivata e, quindi, discriminatoria nei confronti dei pescatori del Mediterraneo, mentre ha accettato che l'accordo finale non prevedesse la definizione tecnica delle reti derivanti nell'articolo 2 del progetto di regolamento —:

come il Governo intenda procedere per rispondere alle sollecitazioni da parte della Commissione europea sulla necessità di definire una strategia nazionale, visto che i metodi di pesca in uso sono stati ritenuti « responsabili di determinare quantità inaccettabili di catture accidentali di piccoli cetacei », nel pieno rispetto delle normative europee in ogni ambito territo-

riale, annullando decreti ministeriali tuttora in vigore, e non procedendo all'emanazione di nuovi;

se non ritenga di dichiarare ufficialmente in ogni sede preposta la completa disponibilità affinché siano bandite da tutti i mari dell'Unione europea le reti pelagiche derivanti ed ogni sorta di rete che, attraverso alternative fuorvianti, possa sostituirle. (4-19563)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

PERROTTA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

come si evince da una nota dell'Assoconsum, sono molti gli slogan inutili che appaiono sulle confezioni dei vari prodotti;

su molte confezioni appaiono le seguenti scritte « naturale », « con estratto di... » che possono trarre il consumatore in inganno;

nella maggior parte dei prodotti, la presenza di qualche estratto vegetale, aggiunto come coadiuvante, significa che siamo di fronte ad un prodotto che contiene anche sostanze chimiche artificiali;

a seguito di ricerche effettuate, è emerso che i prodotti contengono essenzialmente gli stessi ingredienti (magari si differenziano per le quantità) e che non vi sono differenze rilevanti tra quelli acquistati in erboristeria od in farmacia e quelli presenti nei supermercati ed in profumeria —:

se non intenda, in relazione alla problematica segnalata, di adottare iniziative volte a promuovere una mirata campagna di informazione, in modo da garantire ai consumatori una più efficace ed incisiva tutela. (3-05281)

Apposizione di firme a mozioni.

La mozione Realacci ed altri n. 1-00506, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 14 dicembre 2005, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Migliori, Verdini.

La mozione Ruzzante ed altri n. 1-00510, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 16 gennaio 2006, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Emerenzio Barbieri, Deiana.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Titti De Simone n. 4-19557 del 16 gennaio 2006.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Bandoli ed altri n. 5-05046 del 15 dicembre 2005 in interrogazione a risposta scritta n. 4-19573.

ERRATA CORRIGE

Mozione Ruzzante ed altri n. 1-00510 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 730 del 16 gennaio 2006:

a pagina 23191, prima colonna, dalla quinta alla sesta riga, deve leggersi: « dal 13 al 18 dicembre del 2005 si è svolta la VI Conferenza » e non « dal 13